

REGOLAMENTO (CEE) N. 860/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio una riforma della normativa comunitaria nel settore del mercato del tabacco greggio; che non si è sicuri che detta riforma possa essere adottata in tempo per poter essere applicata al raccolto del 1992; che è opportuno pertanto modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 727/70 (3), in attesa dell'applicazione del nuovo regime al raccolto 1993;

considerando che era stato previsto, per un periodo limitato, un massimale del 15 % della riduzione dei prezzi e dei premi applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito; che dall'esperienza è emerso che tale massimale ha reso inefficace la riduzione dei prezzi e dei premi per talune varietà; che è pertanto necessario portare tale massimale a un livello tale da permettere riduzioni importanti dei prezzi e dei premi in

caso di forte superamento del quantitativo massimo garantito;

considerando che è indispensabile prendere tali misure per contenere le spese di bilancio all'interno dei limiti imposti dalla disciplina di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 5, quarto comma del regolamento (CEE) n. 727/70 è sostituito dal testo seguente:

« Le riduzioni di cui al terzo comma non superano il 15 % per i raccolti dal 1989 al 1991 e il 23 % per il raccolto 1992. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 60 del 7. 3. 1992, pag. 3.

(2) Parere reso il 13 marzo 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11).